

Nr. 7701/2017

**TRIBUNALE DI PERUGIA**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IMMIGRAZIONE**

**M1**

Il Tribunale di Perugia in composizione collegiale nelle persone di

Dott. Mariella Roberti Presidente

Dott. Paola de Lisio Giudice

Dott.ssa Loredana Giglio Giudice rel.

nel procedimento iscritto al nr. 7701/2017 R.G. avente ad oggetto “ ricorso ex artt. 35 e 35 bis D.lvo 25/2008” proposto

**DA**

██████████, rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO DI PIETRO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in VIA XIV SETTEMBRE N. 73 - PERUGIA

**RICORRENTE**

Nei confronti

**DI**

Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Firenze - Sezione di Perugia, in persona del Ministro p.t.

Resistente ( non costituito in giudizio)

Con la partecipazione del P.M. c/o il Tribunale di Perugia ha emesso il seguente

**DECRETO**

██████████, nato il ██████1998 in Guinea, ha proposto ricorso avverso il provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Firenze, sezione di Perugia, notificato in data 16.11.2017, con il quale è stata rigettata la domanda di concessione dello “status” di rifugiato nonché della protezione sussidiaria e negata la ricorrenza dei presupposti per la concessione di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Ha chiesto accertarsi l'illegittimità della decisione con riconoscimento in suo favore dello “status” di beneficiario di protezione sussidiaria ovvero, in subordine, della protezione umanitaria. Il Ministero dell'Interno - Commissione territoriale per la Protezione Internazionale di Firenze ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta chiedendo il rigetto del ricorso. Il P.M. ha depositato certificato penale e dei carichi pendenti ed ha concluso per il rigetto del ricorso. All'esito dell'udienza di comparizione la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

**1. Le dichiarazioni del ricorrente**

Il ricorrente, appartenente al gruppo etnico Konianké, nato in data 7.3.1998 a Nzérékoré (città situata nella parte sud-est della Guinea), ha dichiarato di essersi trasferito nel 2013, insieme alla madre, a Nionsomridorou, a causa di un conflitto scoppiato a Nzérékoré tra due etnie (quella dei Konianké e quella dei Guerzé), nel corso del quale è stato ucciso il padre, capo rappresentante dei Konianké. A Nionsomridorou, villaggio natale del genitore deceduto, dove è stato portato dallo zio paterno, il sig. ██████████ è riuscito a continuare i suoi studi in un collegio tra il 2014 e il



2015, anno in cui è scoppiato un conflitto tra i Fofanà e i Souare, che si contendevano la leadership del partito CDR (Comunità Regionale dello Sviluppo), che doveva essere votato nel villaggio. La lotta ha provocato vittime in entrambi i gruppi, ma anche tra i semplici civili. Il 2.8.2015, il ricorrente e la sua famiglia, mentre si trovavano all'interno della loro casa, sono stati attaccati da più uomini che hanno fatto irruzione nell'abitazione e hanno picchiato sua madre. Ha affermato di essere riuscito a fuggire nel bosco, dove è rimasto per l'intera notte. Il giorno dopo è andato in un altro villaggio (Koulemale) e solo dopo dieci giorni è riuscito a chiamare la madre, che gli ha detto di non tornare a casa perché la situazione era peggiorata e "la Prefettura aveva mandato dei militari nel villaggio che arrestavano chiunque trovavano". Alla fine, il 2.10.2015 ha deciso di lasciare il suo paese, per dirigersi verso la Libia, come gli avevano consigliato di fare alcune persone a cui aveva raccontato la sua storia. Passando per il Mali, il Burkina Faso e il Niger, è arrivato a Saba (verso la fine di ottobre 2015), dove è stato catturato e incarcerato insieme con altre persone da alcuni banditi, che pretendevano dei soldi per la loro liberazione. Il ricorrente, avendo perso il numero della madre e non potendo rintracciarla per chiedere del denaro, è rimasto in quella condizione fintantoché, un giorno, dopo quattro mesi, con l'aiuto degli altri prigionieri, è riuscito a sfondare la porta e a scappare per Tripoli. Lì ha soggiornato, a pagamento, in un dormitorio. Non potendo più lavorare per delle vesciche alle mani che si era procurato spaccando pietre, il padrone del dormitorio (un trafficante) lo ha fatto rimanere a patto che scrivesse per lui la lista delle persone che dovevano partire, di volta in volta, per l'Italia. Instaurando un buon rapporto sia con l'uomo che con sua moglie, il ricorrente, dopo otto mesi, è riuscito ad assicurarsi un posto in una barca e a partire per l'Italia, in cui è arrivato nell'ottobre del 2016.

Su domanda delle CT, il ricorrente ha chiarito che, nel corso dell'attacco nell'abitazione di Nionsomoridou, una sua zia materna è stata uccisa, suo zio paterno è stato ferito da uno sparo e anche i suoi quattro cugini sono riusciti a scappare, ma hanno fatto tutti strade diverse. Inseguito dagli assalitori, che sparavano per fare uscire tutti quanto dal bosco, il ricorrente si è ulteriormente allontanato, decidendo di non tornare verso casa.

Dopo tre mesi dal suo arrivo in Italia (nel febbraio del 2017), la madre è morta. Lo zio paterno vive ancora là, ma non ha contatti con lui per precedenti dissidi personali tra i due. Ha dichiarato di sentire, ogni tanto, la zia materna, la quale gli ha riferito che, a seguito del conflitto, molte persone sono in finite in carcere e molte altre vivono con la volontà di vendicare i familiari uccisi. Per quanto riguarda l'intervento dei militari, ha affermato che "hanno fatto quello che potevano. Nel paese chi ha i soldi risolve i problemi chi non ha soldi non può contare sul loro aiuto". Ha affermato di non poter tornare nel suo paese perché "ci sono delle discriminazioni e ci sono sempre conflitti tra le etnie. Le persone vivono con i rancori. Da nessuna parte potrei stare (...) Se le autorità potevano tutelarci non sarei andato via da Nzerekore per andare nel villaggio".

La Commissione territoriale, nel suo provvedimento di diniego alla richiesta di protezione internazionale avanzata dal ricorrente, ha ritenuto che quanto riferito circa i motivi dell'espatrio e i rischi/timori in caso di rimpatrio non sia stato adeguatamente circostanziato e dettagliato, risultando, anzi, generico, lacunoso e incoerente, sia internamente che esternamente, in relazione alle informazioni generali e specifiche pertinenti al caso. Ha osservato che anche prescindendo dalle considerazioni di attendibilità, i rischi posti a fondamento della domanda di protezione internazionale appaiono destituiti di concretezza ed attualità, alla luce degli sforzi compiuti per pacificare il paese. Preso atto, inoltre, della mancanza di condizioni patologiche e/o esigenze medico-terapeutiche, per la CT non sono emerse situazioni di vulnerabilità personale tali da



giustificare quelle gravi ragioni di carattere umanitario ex art. 32, co. 3, d.lvo 25/2008 in grado di garantire il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

## 2. La valutazione delle prove

Per le cause relative al riconoscimento della protezione internazionale, la disciplina ricavabile dalla normativa europea (art. 4, co. 5, dir. 2011/95/UE) e statale (art. 3, d. lgs. 251/2007 e art. 8, d. lgs. 25/2008) esistente in materia - letta, in particolare, alla luce della giurisprudenza delle Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE, sentenza del 22/11/2012, causa C-277/11; CGUE, sentenza del 2 dicembre 2014, cause riunite C-148/13, C-149/13, C-150/13) e della Corte di Cassazione (tra le tante, Cass. n. 8282/2013, Cass. n. 18130/2017) - ha permesso di affermare l'attenuazione del principio dell'onore probatorio in capo al richiedente e l'esistenza di un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento giudiziale di queste specifiche domande. In questo senso, il giudice deve condurre un esame "individuale, obiettivo ed imparziale" delle circostanze personali del richiedente - sulla base della documentazione riportata e allegata - e di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione, anche sulla base di notizie acquisite d'ufficio per mezzo dei suoi poteri-doveri istruttori così come delineati dall'art. 8, d. lgs.25/2008 e dall'art. 3, co. 3, d.lvo. 251/2007.

In via generale, inoltre, si rileva che nelle cause in materia di protezione internazionale la valutazione della credibilità e veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente segue la "regola di giudizio" indicata nell'art. 3 co. 5 d.lvo 251/2007 a norma del quale, anche laddove alcuni aspetti o singole dichiarazioni rese non siano suffragati da specifiche allegazioni probatorie, devono considerarsi attendibili se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni rese non sono in contraddizione con le informazioni generali relative al Paese d'origine e specifiche pertinenti al caso; d) il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale il prima possibile; e) dai riscontri effettuati il richiedente, in generale, è attendibile. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la norma richiamata "*..... unitamente al d.lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del Paese d'origine del richiedente asilo, costituisce il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova, possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, e ciò non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del Paese..*" (così Cass. Sez. VI 8282/2013; cfr. ancora Cass. sez. VI nr. 16201/2015; nr. 14998/2015). La valutazione di affidabilità del richiedente, condotta alla stregua dei criteri normativi indicati all'interno dell'art. 3, co. 5 del d.lvo 251/2007, deve sostanziarsi in un giudizio complessivo ed unitario, non potendo essere viziato da un elemento isolato viziato da incoerenza. Proprio a questo proposito, nell'ordinanza 8282/2013, la Corte di Cassazione ha affermato che "... la valutazione di affidabilità del dichiarante alla luce dell'art. 3, quinto comma, del d.lgs n. 251 del 2007, è vincolata ai criteri indicati dalle lettere da a) a d) e deve essere compiuta in modo unitario, (lettera e),



tenendo conto dei riscontri oggettivi e del rispetto delle condizioni soggettive di credibilità contenute nella norma, *non potendo lo scrutinio finale essere fondato sull'esclusiva rilevanza di un elemento isolato, specie se, come nella specie, si tratta di una mera discordanza cronologica sulla indicazione temporale di un fatto e non sul suo mancato accadimento*".

**3. Le informazioni generali sul paese di origine e la verifica di credibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente**

Nel provvedimento di diniego, la Commissione territoriale ha ritenuto le dichiarazioni del ricorrente non credibili, in quanto le vicende narrate appaiono generiche, lacunose ed incoerenti, nonché sprovviste di qualsiasi elemento di prova a loro sostegno. In realtà, il racconto fatto dallo stesso sembra lineare, concorde con le informazioni generali sul paese di origine e su quelli di transito (in particolare sulla Libia), ben definito anche nella sua componente temporale.

I motivi che hanno portato il soggetto a fuggire prima da Nzérékoré e poi da Nionsomoridou ruotano attorno al grave problema dei conflitti tra gruppi etnici. Secondo quanto riportato da una Scheda della Caritas Italiana relativa ad un progetto per l'impiego di volontari in Africa (Guinea) nel 2016 "[d]al punto di vista politico-sociale, fortissime sono le contrapposizioni etniche, in particolare tra la popolazione autoctona, i guerzé (di religione cristiana) e i malinké (in prevalenza musulmani), e non rari gli scontri che si verificano a livello locale anche per dispute minori", (CARITAS ITALIANA - *Progetto Caschi Bianchi in Africa 2016 - Guinea*, [http://www.caritasitaliana.it/materiali/temi/serviziocivile/progetti\\_bando\\_2016/PROG\\_CaschiBianchiAfrica.pdf](http://www.caritasitaliana.it/materiali/temi/serviziocivile/progetti_bando_2016/PROG_CaschiBianchiAfrica.pdf)). La molteplicità di etnie esistenti in Guinea - secondo quanto riportato dalla CIA, tra i gruppi maggiormente presenti vi sarebbero i Fulani (Peul) 32.1%, i Malinke 29.8%, i Susu 19.8%, i Guerze 6.2%, i Kissi 4.7%, i Toma 2.8% (<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gv.html>) - avrebbe portato nel corso del tempo a vari episodi di conflittualità, spesso molto cruenti. Uno dei più eclatanti si è verificato proprio nel 2013 e ha visto coinvolta la città di Nzérékoré. Secondo quanto riportato in un articolo del 25.7.2013 nella sezione *News* della rivista online "AFRICA Missione & Cultura" - ripreso da una COI del Ministero dell'Interno ([https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2017\\_09\\_13\\_Guinea\\_situazione\\_sociopolitica\\_etnie\\_Guerz\\_e\\_Malink\\_.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2017_09_13_Guinea_situazione_sociopolitica_etnie_Guerz_e_Malink_.pdf))- "[a]d innescare la scia di violenza è stata la morte, nella notte tra il 14 e il 15 luglio, di un giovane di etnia Konianké durante una presunta rapina in una stazione di benzina nel villaggio di Koulé, a circa 40 km dal capoluogo di N'Zérékoré. Il giorno dopo sono cominciati attacchi attribuiti a giovani Konianké ai danni di decine di abitazioni di esponenti della comunità Guerzé. Gli scontri sono durati più di 72 ore nonostante il coprifuoco e il dispiegamento di rinforzi militari nella zona. Fonti sanitarie e della Croce Rossa hanno riferito di crimini di un'estrema efferatezza tra i due gruppi. Storicamente la regione Forestale non è nuova a ondate di violenze intercomunitarie - la più grave risale al 1991 - e i fatti degli ultimi giorni hanno riaperto vecchie ferite e tensioni legate a motivi economici o di convivenza quotidiana tra i due gruppi. I Guerzé sono per lo più cristiani o animisti, mentre l'etnia dei Konianké è a maggioranza musulmana e strettamente legata alla comunità liberiana dei Mandingo" (<https://www.africarivista.it/250713-guinea-si-aggrava-bilancio-violenze-a-nzerekore-inchiesta-e-arresti/4988/>). Secondo la rivista in questione gli scontri avrebbero portato alla morte di un centinaio di persone.

Quindi, il primo degli episodi raccontati dal ricorrente appare assolutamente in linea con quanto realmente accaduto e non vi sono elementi per non ritenere plausibile che il padre, di etnia Konianké, sia rimasto vittima del suddetto conflitto.



Non sono stati trovati riscontri in merito alla vicenda relativa allo scontro sorto nel 2015 tra Fofanà e Souare per la leadership del partito CDR o all'attacco a cui sono stati soggetti il ricorrente e la sua famiglia mentre si trovavano nella loro abitazione a Nionsomoridou. Nell'ottobre 2015, però, si sono svolte le elezioni presidenziali che hanno visto vincere Alpha Condé, al suo secondo mandato come Presidente della Guinea. Durante questo periodo, secondo quanto riportato da Human Rights Watch e Amnesty International, in diverse occasioni si sono verificati incidenti che hanno visto le forze di sicurezza provocare la morte di almeno dieci persone nel corso di manifestazioni (la maggior parte a Conakry); decine di persone sarebbero state arbitrariamente arrestate e torturate. Le due organizzazioni succitate hanno, poi, documentato la morte di due uomini e lo stupro di una donna da parte di gruppi legati all'opposizione, l'abuso sessuale compiuto su un bambino da parte di sostenitori del partito di governo, il vasto saccheggio e la distruzione di varie proprietà all'interno dei mercati operati sempre da gruppi legati al governo, (<https://www.hrw.org/news/2016/10/10/guinea-one-year-no-justice-election-violence>). Sin dal 2010, quando in Guinea è tornata la democrazia dopo decenni di regime militare, le elezioni presidenziali e legislative sono state segnate da proteste e violenze tra i sostenitori dei partiti rivali. Secondo Freedom House, la violenza politicamente motivata è inscindibilmente legata a quella etnica, in quanto molto spesso, piuttosto che organizzarsi attorno a piattaforme dotate di una certa ideologia politica e visione della società, le parti opposte si impegnano ad aderire tacitamente al proprio gruppo etnico di appartenenza, contribuendo all'inasprirsi delle minacce di reciproca ostilità e violenza. Anche FH ha documentato come, nei mesi precedenti le elezioni presidenziali del 2015, tensioni interetniche, violenze tra i membri dei due maggiori partiti e conflitti tra i sostenitori dell'opposizione e le forze di sicurezza sono stati la causa di numerose morti, (FH, *Freedom in the World 2018 - Guinea*, <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/guinea>).

Come riportato in varie fonti giornalistiche, nel febbraio del 2018 hanno avuto luogo le elezioni locali originariamente programmate per il 2017 e che, in realtà, venivano attese dal 2005. Anche quest'ultima tornata elettorale è stata caratterizzata da violenti scontri e numerosi decessi di civili rimasti incolpevolmente coinvolti (articolo pubblicato il 10.2.2018 nella rivista online "Africa ExPress", <https://www.africa-express.info/2018/02/10/guinea-prime-elezioni-locali-dal-2005-con-morti-e-ferti-per-la-repressione-del-regime/>). La notizia trova conferma anche in un articolo pubblicato sul sito della SMA (Società Missioni Africane), in cui si legge che "[c]ome sempre in Guinea, le elezioni sono un'occasione per rinfocolare vecchi rancori tra opposte fazioni politiche(...) Il peggio è accaduto a Kalinko, un grosso villaggio nella prefettura di Dinguiraye, nel centro del paese: militanti di una fazione politica hanno versato della benzina sulla casa di esponenti del partito rivale, provocando un vasto incendio, favorito dal vento secco, nel quale sono morti cinque bambini in tenera età. Altri incidenti si sono verificati nell'ovest del paese, a Kindia, dove i militanti di un partito nazionale che siede all'opposizione in parlamento hanno circondato un centro di conteggio dei voti, scontrandosi con le forze dell'ordine che hanno aperto il fuoco facendo un morto", (<https://www.missioniafricane.it/scontri-nel-post-elezioni-guinea/>).

Da quanto detto finora, si evince che nel corso dei periodi elettorali o in occasione di certi accadimenti politici, vengono in essere episodi di conflittualità e violenza in grado di coinvolgere anche civili inermi e il tutto è complicato ed acuito dalla divisione etnica fortemente sentita all'interno di tutta la società guineana.

Quindi, sebbene non siano presenti elementi probatori a sostegno di quanto dichiarato dal ricorrente in merito all'episodio che lo ha costretto ad abbandonare il villaggio di Nionsomoridou,



la vicenda da lui raccontata non può dirsi del tutto non plausibile, visto l'alto grado di ostilità esistente tra vari gruppi etnici e differenti oppositori politici. Ritenendo credibile quanto da lui narrato, anche le modalità di fuga appaiono coerenti con lo scenario descritto, vista la giovane età del soggetto all'epoca dell'episodio e la reiterazione di un evento traumatico, avendo il sig. ██████ già dovuto affrontare un certo grado di conflittualità nel 2013, quando, in occasione degli scontri descritti in precedenza, aveva addirittura perso il padre.

Inoltre, la narrazione del viaggio che lo ha condotto in Italia, le tempistiche che ne hanno segnato i vari passaggi, le vicende traumatiche affrontate in Libia - paese considerato da Human Rights Watch come il più grande centro per migranti e richiedenti asilo in viaggio verso l'Europa e territorio in cui tali soggetti vengono sottoposti ad abusi fisici tra cui pestaggi, violenze sessuali, estorsioni, rapimenti, condizioni di detenzione severe e lavoro forzato (<https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/libya>) - sono tutti elementi connotati da coerenza interna ed esterna. In ragione di quanto finora detto, alla luce della "regola di giudizio" di cui all'art. 3 co. 5 d.lvo 251/2007, anche in virtù della tempestività con cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale - arrivato in Sicilia il 16.10.2016, ha avanzato la richiesta alla Questura di Perugia il 27.2.2017 - le dichiarazioni dallo stesso effettuate possono essere considerate perlomeno plausibili, sebbene non vi siano elementi probatori a sostegno di quanto asserito.

#### 4. La concessione dello "status" di rifugiato

Il quadro normativo nell'ambito del quale va valutata la domanda del ricorrente è rappresentato dal complesso delle disposizioni, di natura sovranazionale (convenzionale e comunitaria) e di fonte interna rappresentate dalle nuova Direttiva Qualifiche 2011/95/UE del 13.12.2011, dal d.lvo 251/2007, dal d.lvo 25/2008 (e successive modificazioni) con il quale è stata data attuazione nell'ordinamento interno della procedura per il riconoscimento delle misure di protezione internazionale di cui alla Direttiva 2005/85/CE del 1.12.2005 (c.d. decreto procedure), nonché dal d.lvo 296/1998, norme che, complessivamente considerate, disciplinano i tre istituti di protezione vigenti nel nostro ordinamento e che si articolano nel riconoscimento dello "status" di rifugiato, di concessione della protezione sussidiaria e, da ultimo, in via residuale, nella possibilità di rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Spetta al giudice, d'ufficio, verificare, in via "gradata" se ricorrano, nelle specifiche fattispecie, i presupposti per il riconoscimento (o meno) di una delle tre forme di protezione, senza che sia onere del ricorrente qualificare in modo specifico la tipologia di misura di protezione invocata.

Con riguardo al caso in esame va in primo luogo verificato se, valutata complessivamente - sia pure con le perplessità riferite a "singole" dichiarazioni - la credibilità soggettiva ed oggettiva del ricorrente, sussistano i presupposti per la concessione in suo favore dello "status" di rifugiato, sebbene all'interno del ricorso non sia stata fatta esplicita richiesta in tal senso.

Gli artt. 2 co.1° lett. e) D.lvo 251/2007 e 2 co.1° lett.d) D.lvo 25/2008, di attuazione delle direttive comunitarie già ricordate, hanno ripreso la definizione generale di rifugiato di cui all'art. 1 A.nr. 2 par. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 a norma del quale è considerato rifugiato chi " ... *temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, di nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese ...* ".

Al fine del riconoscimento della forma massima di protezione è necessaria, quindi, l'esistenza di un timore ragionevole di essere perseguitato per *i motivi tassativamente elencati all'interno della*



*disposizione appena citata*, senza che lo Stato di origine abbia la possibilità o la volontà di proteggere il richiedente

La Convenzione di Ginevra del 1951 non definisce espressamente la persecuzione ma da una lettura combinata dell'art. 1 A. nr. 2, degli artt. 31 co.1° e 33 (*divieto c.d. di refoulement*) si desume, in via interpretativa, che rientrano negli atti di persecuzione le minacce alla vita o alla libertà ovvero altre grave violazioni dei diritti umani.

Nell'ordinamento interno l'art. 7 co.1° D.lvo 251/2007 consente di intendere la "persecuzione" rilevante, ai fini della concessione dello "status", sia la violazione grave dei diritti umani fondamentali, sia la pluralità di atti con analogo effetto lesivo della persona, con la specificazione che nella valutazione della gravità degli atti di persecuzione deve tenersi conto della loro persistenza, della durezza e dell'intensità. Gli autori della persecuzione possono individuarsi, sulla scorta della previsione di cui all'art. 5 del già citato decreto, nello a) *Stato* ma anche in b) *partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o parti del suo territorio nonché c) in soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lett. a) e b) non possono o vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi* attraverso l'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi (art. 6 co.2° D.lvo 251/2007).

Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della concessione dello "status" di rifugiato devono essere accertati elementi che consentano di ritenere diretta e personale la persecuzione, operando in materia un principio di forte personalizzazione del fondato timore di persecuzione e deve accertarsi la riferibilità al richiedente protezione di una "vis" persecutoria causalmente correlata ai motivi di persecuzione tassativamente indicati dalla legge (cfr. Cass. 14157/2016).

Tanto premesso nel caso in esame non sussistono i presupposti per la concessione in favore del ricorrente dello "status" di rifugiato, dal momento che le ragioni che lo hanno condotto al di fuori del suo paese di origine non sono riconducibili ad atti persecutori posti in essere specificatamente contro la sua persona e associati ad uno dei motivi - *di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale e opinioni politiche* - tassativamente indicati nella definizione già ricordata di cui all'art. 1 lett.) A nr. 2 della Convenzione di Ginevra del 1951 e il cui contenuto è definito dall'art. 8 co.1° D.lvo 251/2007.

##### **5. La concessione della protezione sussidiaria**

In applicazione della normativa europea, il d.lgs. 251/2007 ha previsto all'interno delle forme di protezione internazionale, oltre lo status di rifugiato, anche quello di beneficiario di protezione sussidiaria. Tale status è riconosciuto a colui che, pur non possedendo i requisiti per ottenere la protezione massima, non possa essere rinvio nel paese di origine o, per l'apolide, nel paese di residenza, qualora vi siano fondati motivi di ritenere che, se vi tornasse, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave alla sua vita o alla sua incolumità. Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 251/2007, il "danno grave" viene individuato nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Nel caso in esame, da quanto raccontato dal ricorrente, non sembra sussistere il pericolo che, qualora rimpatriato, lo stesso possa essere sottoposto a condanna a morte o a tortura o altro trattamento inumano o degradante. Come richiesto anche all'interno del ricorso, andrà valutata la



domanda avanzata per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lvo 251/2007.

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione, si può parlare di “*conflitto armato interno*” quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, integrando un *grado di violenza indiscriminata così elevato “da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinvitato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia* (v., in questo senso, sentenza Elgafaji, punto 43)” (CGUE sentenza del 30 gennaio 2014, causa C-285/12, c.d. sentenza Diakité).

Richiamando la suddetta sentenza, la Corte di Cassazione (ord. del 21 luglio 2017, n. 18131) ha specificato che “al fine di rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 14, lett. c), non è necessaria la rappresentazione coerente di un quadro individuale di esposizione diretta al pericolo per la propria incolumità, essendo *sufficiente tratteggiare una situazione nella quale alla violenza diffusa e indiscriminata non sia contrapposto alcun anticorpo concreto dalle autorità statuali*”.

Da quanto appena riportato, quindi, risulta che nel caso della protezione gradata di cui alla lettera c) dell’art. 14 preso in considerazione sia possibile prescindere dalle specifiche vicende personali narrate, ogniqualvolta via sia, nel territorio di provenienza, una conflittualità interna o internazionale tale da causare un pericolo e una tensione generalizzati in grado di coinvolgere indiscriminatamente tutti i possibili soggetti rinvitati nella suddetta zona.

Al fine di riconoscere al ricorrente la protezione sussidiaria per il motivo appena citato è, quindi, necessario verificare se nella zona di provenienza del soggetto vi sia una situazione come quella descritta all’interno dell’art. 14, lett. c), d. lgs 251/2007.

Nel caso in esame, la zona di provenienza del ricorrente coincide con il villaggio di Nionsomoridou, comune della Guinea, parte della regione di Nzérékoré e della prefettura di Beyla.

Come già avuto modo di evidenziare in precedenza, la conflittualità interetnica, sempre più legata a tensioni che insorgono in occasione di confronti elettorali, ha destato e continua a destare notevoli problematiche e difficoltà in tutto il paese, non solo per i gruppi attivamente implicati, ma anche per le azioni che vedono coinvolti civili inermi. Nel rapporto annuale del 2017 (riferito agli eventi del 2016), Human Rights Watch aveva sottolineato l’impegno dimostrato dal presidente Alpha Condé nell’operare progressi a livello di consolidamento dello stato di diritto, nell’affrontare le violazioni delle forze di sicurezza e nel sostenere un dialogo tra i partiti di governo e di opposizione con lo scopo di ridurre le tensioni etniche e comunitarie, (HRW, *World Report 2017 - Guinea - Events of 2016*, <https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/guinea>). Purtroppo, come già documentato in precedenza, lo slittamento delle elezioni locali da inizio 2017 a febbraio 2018 ha nuovamente fatto venir fuori attriti ed ostilità mai totalmente sopiti, che hanno fatto sentire tutta la loro veemenza negli scontri che hanno seguito proprio le elezioni di inizio anno.

A prescindere da questi “sporadici” episodi di conflittualità politicamente motivata – non in grado di integrare di per sé la condizione di “conflitto armato interno” di cui all’art. 14, lett. c), d.lvo 251/2007 – in Guinea si registrano una serie di violazioni di libertà fondamentali. Come riportato da Amnesty International, ad esempio, “[l]e forze di sicurezza hanno continuato a ricorrere all’uso eccessivo della forza contro i manifestanti. Giornalisti, difensori dei diritti umani e altri che avevano espresso il loro dissenso sono stati arbitrariamente arrestati. Non è stato garantito il diritto





a un alloggio adeguato”, (AI, *Rapporto Annuale 2017-2018 - Guinea*, <https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/africa/guinea/>). Secondo quanto documentato da Freedom House, da quando la Guinea è uscita dal biennio di profonda crisi politico-istituzionale iniziata con il colpo di stato del 2008, le elezioni sono state sempre contraddistinte da violenze, ritardi e altre problematiche; il Governo usa leggi penali restrittive per scoraggiare il dissenso e, spesso, le dispute politiche vengono esacerbate dalle divisioni etniche e dalla corruzione dilagante; vengono registrati anche abusi regolari di civili da parte delle forze militari e di polizia, che riflettono una profonda cultura dell'impunità presente in tutto il paese, (FH, *Freedom in the World 2018 - Guinea*, <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/guinea>).

Da quanto sin qui riportato, è possibile affermare che, sebbene la Guinea sia contraddistinta sicuramente da zona d'ombra ampiamente documentate da vari report, violazioni di libertà fondamentali (soprattutto sotto il profilo della libertà di espressione, riunione e informazione) e ostilità e lotte comunitarie, etniche e politiche mai del tutto smorzate che periodicamente (soprattutto in occasione di elezioni nazionali o locali) riaffiorano anche in modo molto cruento, non si può riscontrare un grado di conflittualità così elevato da integrare una violenza indiscriminata e generalizzata tale da porre in pericolo qualsiasi soggetto per il solo fatto che si trovi nel territorio preso in considerazione.

In ragione di ciò, non si ritiene possibile il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lvo 251/2007.

## 6. La protezione umanitaria

La protezione umanitaria è una forma residuale di tutela prevista all'interno dell'ordinamento italiano dall'art. 5, co. 6 d. lgs. 286/1998, in base al quale deve essere garantito il permesso di soggiorno allo straniero quando “*ricorrono seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*”.

Secondo la Suprema Corte (ordinanza del 9 ottobre 2017, n. 23604), “[n]ella giurisprudenza di legittimità la protezione “umanitaria” ha carattere atipico e residuale, nel senso che copre tutta una serie di situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l'espulsione e debba perciò provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in una *condizione di “vulnerabilità”* (Cass. 15466/2014, n. 26566/2013)”.

Nel nostro ordinamento, quindi, il riconoscimento di questa particolare forma residuale di protezione risulta fortemente ancorato alla “vulnerabilità” del ricorrente.

Di conseguenza, è necessario verificare se tale connotazione soggettiva possa essere attribuita o meno al richiedente in questione, alla luce della sua vicenda personale e delle condizioni alle quali sarebbe sottoposto in caso di rimpatrio nel paese di origine.

La disposizione normativa succitata non enuncia in via esemplificativa quali debbano essere considerati i *seri motivi* al ricorrere dei quali possa essere riconosciuta la protezione umanitaria, pertanto, le circostanze che possono portare alla concessione di detto permesso di soggiorno rappresentano una categoria aperta suscettibile di ampia interpretazione. A riguardo, ad esempio, è utile tener conto dell'età del ricorrente, del suo stato di salute, delle sue vicende personali, del grado di integrazione dello stesso all'interno del tessuto economico-sociale italiano, delle particolari condizioni esistenti nel paese di origine non riconducibili ad alcuna delle ipotesi di protezione tipica ma che, comunque, potrebbero acuire la vulnerabilità del richiedente qualora



rimpatriato (ad esempio, catastrofi naturali, epidemie, carestie, o anche una grave instabilità politica, connotata da episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani).

Nell'accertamento della ricorrenza di tali motivi è necessario che siano allegati o risultino provati, anche attraverso l'esercizio dei poteri ufficiosi di cui dispone il Giudice, specifici elementi derivanti dalla situazione sociale, politica, ambientale del Paese di provenienza correlati alla condizione personale del ricorrente ed al pericolo concreto di lesione grave o sostanziale privazione di diritti fondamentali (Cass. 420/2012; 15756/2013; 28336/2017).

Nel caso in esame, si riscontrano particolari profili di vulnerabilità idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Innanzitutto il ricorrente è stato costretto in giovane età (quando aveva appena 15 anni) ad andarsene da Nzérékoré, città in cui era nato e in cui aveva sempre vissuto e studiato, in seguito all'instaurarsi di un duro conflitto tra due gruppi etnici, a causa del quale ha anche perso il padre. Non è questa l'unica vicenda traumatica affrontata dal ricorrente che, ancora minorenne, è dovuto scappare dalla propria casa, lasciando la madre (che sarebbe, poi, morta tre mesi dopo il suo arrivo in Italia), dopo l'irruzione di un gruppo di persone armate all'interno dell'abitazione in cui viveva insieme allo zio e ai cugini. Da quel momento sono iniziate per lui una serie di vicissitudini che lo hanno infine portato in Libia, dove dapprima è stato imprigionato da alcuni banditi e, dopo essere riuscito a fuggire, ha sfruttato le sue capacità nel leggere e nello scrivere per pagarsi l'alloggio in un dormitorio gestito da un trafficante, che, dopo qualche mese, gli ha permesso di partire per l'Italia, nelle cui coste è arrivato dopo un viaggio compiuto con almeno altre cento persone.

L'aver subito ed assistito in giovane età a gravi episodi di violenza nei propri confronti e nei confronti dei propri familiari, è stato sicuramente un elemento in grado di ingenerare nella persona del ricorrente un forte grado di traumaticità. Il rimpatrio in un contesto sociale difficile come quello guineano - contraddistinto da zone d'ombra già ampiamente documentate e da una conflittualità latente di rilevante intensità - in un paese dove il ricorrente non ha più i genitori (ormai entrambi deceduti), in un villaggio in cui presumibilmente, per non essere lasciato solo a se stesso senza alcun mezzo di sostentamento, sarebbe costretto a vivere con lo zio (con il quale non ha mantenuto alcun tipo di contatto, a causa dei non buoni rapporti intercorrenti tra i due), determinerebbe sicuramente un ulteriore episodio traumatico e un vero e proprio sradicamento rispetto al contesto italiano, in cui sta, invece, dimostrando di volersi integrare. A tal proposito, è stata depositata documentazione attestante la partecipazione ai corsi di lingua italiana e alle attività di integrazione sociali e culturali promosse dall'associazione che lo ospita. Inoltre, il sig.

- operatore nel progetto d'accoglienza per richiedenti asilo politico

11 - ha dichiarato che sono in corso contatti con la Regione Umbria per sviluppare una cooperativa agricola o di servizi (a cui potrebbe partecipare attivamente il ricorrente) con la quale i migranti potrebbero contribuire allo sviluppo del territorio e dei suoi prodotti.

Qualora non venisse riconosciuta la protezione umanitaria, il ricorrente - soggetto di per sé vulnerabile per i fattori già esaminati - oltretutto sradicato da un contesto in cui ha iniziato un percorso di accrescimento personale, verrebbe rimpatriato in un paese che, in base alle ultime notizie pubblicate da Human Rights Watch, nel 2017 ha visto l'insorgere di numerose violente proteste per lo stallo politico generato dal confronto/scontro governo-opposizione, per le difficoltà di accesso all'elettricità e all'istruzione e per gli abusi condotti nelle aree minerarie, (<https://www.hrw.org/africa/guinea>, ultimo accesso 20.6.2018).



In ragione di quanto detto finora, della giovane età del sig. ██████████ - orfano di entrambi i genitori - delle vicende traumatiche dallo stesso vissute da cui è sicuramente scaturito un certo livello di vulnerabilità psicologica, in virtù delle difficoltà e delle problematiche che contraddistinguono il contesto guineano e alla luce dell'impegno profuso nel suo percorso di inserimento nell'ambiente sociale e culturale italiano, si ritengono sussistenti nel caso di specie le ragioni di carattere umanitario di cui all'art. 5, co. 6, d.lvo 286/1998 per la concessione della protezione umanitaria.

Le spese di lite, considerato che il Ministero dell'Interno si è limitato, a mezzo della Commissione a trasmettere la documentazione prevista dalla legge, senza svolgere specifica attività difensiva, vanno dichiarate irripetibili.

**P.Q.M.**

Il Tribunale così dispone:

- 1) Rigetta la domanda di concessione dello "status" di rifugiato e di protezione sussidiaria;
- 2) In parziale accoglimento del ricorso dichiara la sussistenza, in favore del ricorrente, del diritto al rilascio di permesso per ragioni umanitarie di cui all'art. 5 co. 6 d.lvo 286/98;
- 3) Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed adempimenti di competenza.  
Dichiara irripetibili le spese del giudizio per le ragioni indicate in motivazione.

Perugia, 24.7.2018

Il Giudice rel.

Dr.ssa Loredana Giglio

Il Presidente

Dr.ssa Mariella Roberti

